



Comune di SPIRANO

Cümü de Spirà

Provincia di Bergamo • Bèrghem

REGOLAMENTI

Regolamento polizia urbana

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 DEL 07-06-2013

AREA POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1- Finalità.	4
Art. 2 - Oggetto e applicazione.	4
Art. 3 - Autorizzazioni, concessioni ed ordinanze.....	4
Art. 4 - Vigilanza	4
Art. 5 - Definizioni	5
Art. 6 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune.....	5
TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO	5
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE	5
Art. 7 - Comportamenti vietati.	5
Art. 8 - Altre attività vietate.	7
Art. 9 Contrasto al fenomeno della prostituzione	8
Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato.	8
Art. 11 - Rifiuti.	8
Art. 12 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.....	9
Art. 13 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri.	9
Art. 14 - Obblighi in caso di nevicate.	9
Art. 15 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico...10	
SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE	10
Art. 16 - Manutenzione delle facciate degli edifici.....	10
Art. 17 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri	10
Art. 18 - Tende su facciate di edifici	11
Art. 19 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici	11
Art. 20 - Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile	13
Art. 21 - Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze.....	14
Art. 22 - Insediamenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte.....	14
Art. 23 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste	14
Art. 24 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica.....	14
SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE	15
Art. 25 - Divieti.	15
Art. 26 - Attività consentite in giardini pubblici.....	16
Art. 27 - Disposizioni sul verde privato.....	16
TITOLO III – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI.....	16
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI	16
Art. 28 - Disposizioni generali.	16
TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA.....	17
Art. 29 - Disposizioni generali.	17
Art. 30 - Abitazioni private.....	17
Art. 31 - Strumenti musicali.....	17
Art. 32 - Dispositivi acustici antifurto.	18
TITOLO V – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	18
Art. 33 - Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali.....	18
Art. 34 - Rapporti con i cani	19
Art. 35 - Mantenimento dei cani.	19
Art. 36 - Centri di addestramento educazione	20
Art. 37 - Colonie feline	20
Art. 38 – Animali equini	20
Art. 39 - Animali randagi	20

Art. 40 - Protezione della fauna selvatica.	21
Art. 41 - Esposizione di animali	21
Art. 42 - Spettacoli vietati.....	21
Art. 43 - Circhi e spettacoli viaggianti.....	21
Art. 44 - Premi vincita	21
Art. 45 - Utilizzo di animali	21
Art. 46 - Vendita di animali.....	22
Art. 47 - Pratiche vietate	22
Art. 48 - Trasporto di animali su mezzi pubblici.	22
Art. 49 - Animali liberi.....	22
TITOLO VI – NORME FINALI.....	22
Art. 50 - Sanzioni.....	22
Art. 51 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzativi ed ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.....	24
Art. 52 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità	25
Art. 53 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.	25

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Finalità.

Il regolamento di polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione.

Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- occupazione di aree e spazi pubblici;
- tutela quiete pubblica e privata;
- mantenimento, protezione e tutela degli animali;
- norme finali.

Art. 3 - Autorizzazioni, concessioni ed ordinanze.

1. Le autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento sono rilasciate, ove consentito, dai responsabili dei servizi del Comune incaricati dal Sindaco, a seguito di istanza inoltrata ai settori stessi o al servizio protocollo generale del Comune.
2. Le istanze di cui al comma precedente devono contenere le seguenti indicazioni:
 - cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, professione e attività esercitata, numero di codice fiscale ovvero partita iva del richiedente. Quando l'istanza è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre i dati di cui al comma precedente, relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale, attività esercitata, numero di codice fiscale dell'ente o persona giuridica richiedente. Recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni al richiedente.
 - L'oggetto della richiesta deve essere indicato in modo preciso l'oggetto della richiesta ed in particolare se si tratta di area da utilizzare, l'estensione, la durata dell'occupazione (compreso il tempo necessario per l'installazione, lo smontaggio o il recupero di eventuali attrezzature o materiali), attrezzature e materiali da porre sul suolo.
 - Deve essere fatta una precisazione analitica dei motivi della richiesta ed in particolare, ove si tratti di iniziativa o manifestazione, se questa è con o senza scopo di lucro, a pagamento o gratuita.
3. Gli atti di competenza del Sindaco previsti nel presente regolamento possono essere, conformemente ai disposti dello Statuto del Comune, delegati ai Responsabili dei Servizi di cui al primo comma.

Art. 4 - Vigilanza

1. All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli Ufficiali ed Agenti del Comando di Polizia Locale, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, dai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o dal personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi in conformità a specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Gli appartenenti al Comando di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, privilegiando, per quanto più sia possibile, l'informazione finalizzata all'ottemperanza delle norme e l'attività di prevenzione.

Art. 5 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento con il termine bivaccare si intende l'utilizzo di un luogo pubblico, anche coperto, da parte di una o più persone in modo non conforme alle regole di ordinaria convivenza civile, realizzata mediante l'occupazione del suolo con giacigli di fortuna, alimenti, vassoi, scatolette, sacchetti, teli, coperte, bottiglie, indumenti o altro a significare l'intendimento del soggetto o dei soggetti a ivi consumare i pasti in modo ripetuto e/o a dormire in tal luogo.
2. Con il termine giardino pubblico, se non diversamente specificato, si intende un terreno piantato ad alberi ornamentali, con zone a prato, eventualmente ornate anche con vasche, fontane, piccoli edifici e simili, destinato a svago e passeggio e in generale è da riferirsi a quelle aree verdi inserite nel contesto urbano e così denominate in loco da cartelli, segnali od insegne.
3. Con il termine aiuola si intende ogni appezzamento di terreno, striscia o riquadro di terreno, di limitata estensione e forma varia, anche destinata a coltivazione, di norma delimitata.

Art. 6 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private salvo autorizzazione dell'organo comunale competente.

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati.

A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune è vietato:

- a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate;
- b. sedersi recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici;
- c. in corrispondenza e in prossimità di luoghi di culto, case di riposo, edifici scolastici e del Municipio è vietato consumare alimenti, dormire, sdraiarsi e sedersi sulla pavimentazione, sui gradini o su altri manufatti diversi dagli appositi sedili, stazionare con animali somministrando cibo o bevande agli stessi; effettuare giochi nonché spettacoli, fatte salve specifiche autorizzazioni, o intrattenimenti contrari al decoro e al significato monumentale del luogo;
- d. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità; è altresì vietato sdraiarsi sulle panchine od impedirne l'uso ad altre persone, anche occupandole con oggetti o indumenti personali;

- e. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- f. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- g. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici;
- h. collocare sui veicoli in sosta su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
- i. lanciare o gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
- j. effettuare volantaggio e/o promozione di materiale editoriale alle intersezioni stradali con consegna di volantini e/o pubblicazioni varie agli occupanti dei veicoli in circolazione, causando intralcio alla circolazione veicolare o mettendo a rischio la propria o altrui incolumità;
- k. depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali esposte esternamente alle abitazioni nel caso in cui sia esposto visibile cartello di non gradimento o sia installato apposito raccoglitore dedicato;
- l. effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale; e in ogni caso è vietato l'accattonaggio nei pressi dei luoghi destinati alla memoria dei defunti, agli ospedali, nei pressi dei pubblici edifici e nel centro storico. E' vietato utilizzare animali per effettuare la questua. L'eventuale mancato rispetto di tale divieto, sanzionato per tre volte nell'arco di un anno, comporta il sequestro dell'animale e il suo affidamento a struttura idonea;
- m. compiere su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio;
- n. compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;
- o. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- p. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi o sostanze comunque inquinanti;
- q. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati; è altresì vietato sputare in luogo pubblico e gettare a terra mozziconi di sigaro o sigaretta;
- r. accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o mortaretti, petardi e simili nelle strade, giardini pubblici, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico; è altresì vietato lanciare gli stessi nei raccoglitori di rifiuti del servizio di nettezza urbana;
- s. effettuare su area pubblica o di uso pubblico l'attività di lavavetri di veicoli in circolazione sulla strada;
- t. frequentare in stato di ubriachezza molesta luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico;
- u. collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, manufatti e oggetti di ricordo infissi in modo permanente, manifesti, striscioni o simili, tranne nei casi espressamente autorizzati;
- v. rovistare o prelevare qualsiasi indumento o oggetto dai contenitori di raccolta delle Associazioni Umanitarie collocati sulla pubblica via;
- w. consumare sul pubblico suolo, ad eccezione dei plateatici concessi ai pubblici esercizi e/o nelle loro immediate vicinanze o in occasioni di fiere popolari o manifestazioni autorizzate, bevande alcoliche, in bottiglie di vetro, lattine, contenitori vari, e abbandonare e depositare detti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori

- predisposti per la nettezza urbana. All'atto della contestazione, il trasgressore è tenuto a rimuovere eventuali rifiuti abbandonati sul suolo pubblico;
- x. ostacolare il parcheggio dei veicoli o comunque indirizzare gli stessi negli stalli di sosta, richiedendo oboli in denaro o proporre altresì l'acquisto di qualsiasi oggetto od in generale molestare con richieste di denaro o altro gli occupanti dei veicoli;
 - y. assumere, acquistare o ricevere, anche per solo uso personale, sostanze stupefacenti di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 309/90 in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico del territorio comunale.

Art. 8 - Altre attività vietate.

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è subordinato ad autorizzazione;
- b. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d. procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereschi, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- f. esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte o portare tali oggetti in luoghi pubblici del centro abitato;
- g. bruciare rifiuti di qualsiasi genere, accendere fuochi o effettuare qualsiasi tipo di combustione anche in area di cantiere, salvo che non sia diversamente consentito dalla legge in vigore;
- h. bere appoggiando direttamente le labbra all'erogatore delle pubbliche fontane.
- i. far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
- j. collocare, appoggiare, legare i velocipedi su barriere di protezione di monumenti o ad altri elementi di arredo urbano; è altresì vietato legarli a saracinesche, cancelli, ringhiere, pali dell'illuminazione o segnaletica quando ciò rechi intralcio alla circolazione pedonale o carrabile;
- k. depositare e lasciare in permanenza i velocipedi fuori dagli appositi spazi predisposti;
- l. lasciare in stato di abbandono i velocipedi, presso le strutture adibite a loro deposito. Sono considerati non più idonei alla circolazione i velocipedi in evidente stato di abbandono anche per mancanza di uno o più elementi, oppure depositati ininterrottamente per più di sessanta giorni, decorrenti dalla redazione dell'annotazione di servizio a cura degli agenti della P.M. o degli incaricati della gestione del deposito. La violazione di cui alla presente lettera, comporta, oltre alla sanzione pecuniaria, l'applicazione della sanzione accessoria, a cura dell'Azienda incaricata del servizio di nettezza urbana, della rimozione e distruzione dei velocipedi non più idonei alla circolazione, indipendentemente dall'identificazione del trasgressore;
- m. tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose.

Art. 9 Contrasto al fenomeno della prostituzione

1. E' vietato in tutto il territorio comunale contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del precetto di cui al presente articolo.
2. E' vietato assumere in tutto il territorio comunale atteggiamenti, modalità, comportamenti che manifestano inequivocabilmente l'intenzione di adescare o comunque esercitare l'attività di meretricio.

Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato.

1. È assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente su area pubblica o di uso pubblico e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
2. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i laghetti, i fossati, gli argini, le sponde.
3. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è vietata.
5. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti allo scopo.
6. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Art. 11 - Rifiuti.

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere conferiti negli appositi contenitori a cura del produttore, che è tenuto a raccogliarli preventivamente in sacchetti richiusi al fine di evitare qualsiasi dispersione.
2. Gli imballaggi voluminosi devono essere sminuzzati per ridurre al minimo il volume e quindi introdotti nello specifico cassonetto, a seconda del tipo di materiale costituente l'imballaggio.
3. L'utente deve inoltre assicurarsi che, successivamente all'introduzione dei rifiuti, il coperchio del contenitore rimanga chiuso.
4. Qualora i contenitori di cui al primo comma siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
5. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
6. Il conferimento dei rifiuti ingombranti è consentito soltanto presso le apposite piattaforme ecologiche.

7. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, i rifiuti classificati come speciali o pericolosi, nonché quelli provenienti dallo spazzamento delle strade o da attività cimiteriale.
8. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Art. 12 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, liberi da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, ripuliti con particolare riguardo dalle sterpaglie e in condizioni igieniche buone, allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.
2. A tale scopo tali luoghi devono essere provvisti delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee ad evitarne l'inquinamento e l'impaludamento; dette opere devono essere mantenute in corretto stato di efficienza da parte di chi ne abbia la disponibilità.
3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo. I proprietari, conduttori, affittuari, devono inoltre mantenere puliti i marciapiedi antistanti le proprietà.
4. È fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso in condizioni tali da non costituire pericolo di incendio o divenire deposito di rifiuti. In caso di inadempienza trova applicazione l'art. 10 terzo comma.

Art. 13 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri.

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune, salvo la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.
2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo. In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 14 - Obblighi in caso di nevicate.

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. I proprietari, gli amministratori e i conduttori di immobili sono obbligati allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti la privata dimora. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.
2. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza occupare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela. È fatto inoltre obbligo di

abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

3. I canali di gronda, i pluviali e le scossaline delle coperture che danno sulla pubblica via, devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza e in corretto stato di manutenzione.
4. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con idonee transenne e/o protezioni opportunamente disposti.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

Art. 15 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico.

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde (parchi, giardini e aiuole), sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. In caso di inadempienza trova applicazione l'art. 10, terzo comma.
3. Le carogne o carcasse di animali registrati e di cui sono identificabili i proprietari, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, sono asportate e smaltite dai proprietari stessi, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'autorità sanitaria competente.
4. Gli utenti dei servizi igienici pubblici realizzati dal comune sono tenuti a rispettare le norme per l'uso, appositamente indicate. Il comune provvede alla loro manutenzione e pulizia.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 16 - Manutenzione delle facciate degli edifici.

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione, come indicato nel regolamento edilizio e nel Piano delle Regole del P.G.T..
2. L'amministratore condominiale, ove presente, applica esternamente agli ingressi pedonali degli edifici amministrati, una targa indicante la denominazione del condominio e il nominativo dell'amministratore. Tali indicazioni devono essere costantemente aggiornate a cura dello stesso amministratore.
3. Il settore competente del Comune, stabilisce contenuto, dimensioni e materiali della targa di cui sopra.

Art. 17 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1. Su tutto il territorio comunale è vietato deturpare, imbrattare, danneggiare, collocare adesivi e materiali pubblicitari, sui monumenti, su superfici fisse o mobili pubbliche o private, su installazioni, muri ed edifici pubblici e privati. Tale divieto è esteso ai manti stradali ed alle opere pertinenti della strada, ivi compresi i pali dell'illuminazione, cabine elettriche, pannelli fonoassorbenti e simili. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 52 e 53 del presente regolamento. Per i casi di particolare gravità riferiti al deturpamento o all'imbrattamento rimangono applicabili le specifiche sanzioni previste

dal Codice Penale.

2. Il Comune provvede alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico, blasfeme o contrarie alla pubblica decenza con addebito delle spese a carico di chi le ha effettuate, se identificato.
3. E' consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.
4. Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio e dal Piano delle regole del P.G.T. riguardo al decoro degli edifici e quanto previsto dall'articolo 16, sulle facciate o altre parti dei fabbricati del centro storico visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni stesi e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.
5. Oltre a quanto stabilito per il centro storico il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire, per determinate vie o zone del Comune, il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata

Art. 18 - Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate che prospettano direttamente verso la pubblica via o spazi pubblici, è consentito collocare tende di tessuto, conformi alle normative vigenti previo progetto coordinato approvato dall'assemblea condominiale.
2. Sulle medesime facciate è possibile collocare tende in materiale plastico trasparente e/o semitrasparente, conformi alle normative vigenti a caduta verticale sempre e solo se ricomprese nello stesso progetto coordinato ed esclusivamente solo su un unico piano parallelo alla facciata stessa, o su due piani nel caso di balconi d'angolo, e con tutti i montanti contenuti all'interno del filo di fabbricazione.
3. Dell'approvazione del progetto da parte dell'assemblea del condominio di collocazione di tende di cui ai comma 1 e 2 deve essere data comunicazione ai competenti uffici comunali allegando la deliberazione e copia del progetto approvato entro 15 giorni dalla data di approvazione dell'assemblea.
4. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate interne che si affacciano sul suolo privato, o su una porzione di suolo di esclusiva pertinenza condominiale, è consentito collocare tende di qualsiasi tipologia e colore.
5. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
6. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Art. 19 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, articolo 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili presenti sul Territorio Comunale.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.
5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:

- a. tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
 - b. la loro installazione non é soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
 - c. in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unita' abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
 - d. particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
 - e. le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
 - f. i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
 - g. in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
 - h. qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
 - i. nel caso la soluzione ordinaria del punto *g.* e quella eccezionale del punto *h.* fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
 - j. le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
 - k. le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
 - l. per i tetti piani l'altezza massima ammessa é determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
 - m. per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
 - n. la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
 - o. é vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
 - p. le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).
6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:
- a. le antenne paraboliche installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle

facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5, fatto salvo un periodo di moratoria fino al 30 Giugno 2014 in cui non verranno comunque comminate sanzioni amministrative;

- b. i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei dodici mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
- c. ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
- d. la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

Art. 20 - Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, é vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
3. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
4. I depositi e magazzini di gas compressi in bombole di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
5. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione devono essere opportunamente riparate.
6. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
7. È vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non possono essere detenuti in quantità superiori a 100 kg. e non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
8. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.
9. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
10. Nelle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri

ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

11. Nelle case di civile abitazione è consentito il deposito di massimo n. 2 bombole di gpl per una capacità complessiva non superiore a kg. 20, ovvero di massimo n. 1 bombola se di capacità complessiva pari a kg. 15.

Art. 21 - Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze.

1. L'esposizione di addobbi ad ornamento di edifici, strade e piazze può essere autorizzata in particolari circostanze di interesse generale a condizione che siano rispettati criteri tecnico-estetici e osservate le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.
2. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui al comma precedente che devono essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio.
3. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa, che interessa il suolo pubblico, deve essere appositamente autorizzato dall'organo comunale competente per materia.

Art. 22 - Insedimenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte.

1. A tutela della igiene sanitaria, della circolazione e della sosta, e' vietato esercitare il campeggio, o comunque utilizzare come abituale dimora o bivacco: tende, camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere, baracche o ripari di fortuna, su area pubblica o privata - aperta all'uso pubblico - o comunque in qualsiasi altro luogo non espressamente destinato a tale scopo.
2. In caso di accertata violazione alle disposizioni del comma 1, si procede d'ufficio alla rimozione degli autoveicoli o delle opere di cui sopra con addebito delle spese conseguenti al proprietario od ai detentori.

Art. 23 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste

In tutto il centro abitato è fatto divieto di produrre esalazioni moleste ed in particolar modo derivanti dalla combustione di foglie, sterpi e qualsiasi altro rifiuto domestico. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare le accensioni di cui sopra solo nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate dal servizio comunale competente per materia e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio.

Art. 24 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale e del Piano delle Regole del P.G.T., è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.
2. L'installazione di macchinari a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
3. E' fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e salute degli abitanti o il decoro dell'edificio. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.
4. In caso di mancato utilizzo di edifici, gli stessi devono essere comunque mantenuti in

sicurezza e secondo i principi di decoro e pulizia. I proprietari devono inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

5. La Polizia Municipale effettua, d'intesa con i funzionari dei settori comunali preposti (o di altro ente incaricato della gestione del patrimonio abitativo comunale), i controlli richiesti dagli uffici competenti per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Provvede inoltre a segnalare agli uffici competenti eventuali presenze di soggetti non autorizzati o abusivi per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi. La Polizia Municipale infine dà corso ai provvedimenti di decadenza o sgombero, adottati dai competenti organi, divenuti esecutivi. Chiunque impedisca l'accesso alla Polizia Municipale per le azioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 50 comma 8.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 25 - Divieti.

1. Nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali e vialetti alberati è vietato:
 - a. danneggiare la vegetazione, salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, inciderli;
 - b. manomettere, danneggiare ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, fiori piante e legname in genere
 - c. uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali;
 - d. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - e. calpestare, sedersi o sdraiarsi sulle aiuole fiorite o seminate;
 - f. accendere fuochi liberi al di fuori delle aree attrezzate a tale scopo e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
 - g. bivaccare e, fuori dalle aree attrezzate, consumare pasti, allestendo tavoli, panche e simili o accendere bracieri. Quando la consumazione di pasti o merende avviene in aree a ciò predisposte, gli intervenuti devono provvedere alla pulizia dell'area e delle attrezzature utilizzate;
 - h. praticare il gioco del cricket, del pallone e ogni altro gioco potenzialmente pericoloso e lesivo degli altri utenti tenuto conto delle condizioni di luogo e di tempo e, in ogni caso, della affluenza di altri utenti;
 - i. salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui i giochi sono destinati;
 - j. fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquea, ovunque presenti;
 - k. lasciare aperti gli erogatori dell'acqua delle fontanelle dopo il loro utilizzo;
 - l. utilizzare i luoghi individuati al presente articolo come siti di ricovero durante le ore notturne e, comunque, intrattenersi nei giardini pubblici cintati oltre l'orario di chiusura indicato;
 - m. accedere e transitare con ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori, anche se condotti a mano, salvo i veicoli atipici al servizio delle persone invalide il cui utilizzo sia indispensabile all'attività motoria di base;
 - n. accedere e transitare con i velocipedi, di norma, al di fuori delle piste ciclabili, dei sentieri e delle strade, in ogni caso il velocipede deve regolare la velocità in modo da non arrecare pericolo a persone o animali.
2. I frequentatori delle aree sopra indicate devono attenersi e rispettare le indicazioni e

sollecitazioni attinenti l'applicazione del presente regolamento impartiti dal personale addetto alla sorveglianza (guardie giurate, assistenti civici o altre persone munite di tessera di riconoscimento), istituito e riconosciuto dall'Autorità Comunale.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi, se non diversamente disciplinate.
4. La giunta comunale disciplina le modalità dei ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati.

Art. 26 - Attività consentite in giardini pubblici.

Nei giardini pubblici saranno consentite tutte le attività contemplate da specifica Ordinanza del Sindaco in considerazione della tipologia dell'area interessata, dell'arredo urbano presente in essa e della fascia di utenza, intesa per età, per cui la medesima è attrezzata.

Art. 27 - Disposizioni sul verde privato.

1. In conformità a quanto stabilito dal codice della strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromettente la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. I proprietari di aree prospicienti sulla pubblica via hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo od intralcio alla circolazione.
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28 - Disposizioni generali.

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico nonché degli spazi soprastanti o sottostanti è subordinata al preventivo rilascio di apposita concessione osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla giunta comunale e secondo le norme contenute nel regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche per le aree private sulle quali risulta costituita servitù di uso pubblico o destinate ad uso pubblico, per i canali, rii, e fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito.
3. Oltre a quanto previsto dall'art. 3 e dai successivi articoli della sezione seconda del presente titolo le competenze in materia di concessione di occupazione di area pubblica o di uso pubblico sono indicate nel regolamento per l'applicazione del relativo canone, nonché nei singoli regolamenti per materia.
4. L'occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio su di essi del commercio è soggetta alla disciplina dettata da apposito regolamento.
5. Le concessioni per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico sono soggette al versamento del relativo canone, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 29 - Disposizioni generali.

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. Il responsabile del servizio competente in materia di ambiente ed ecologia, su reclamo o d'ufficio, accerta la natura dei rumori ed adotta, anche in applicazione della normativa vigente, ordinanza nei confronti di chi esercita arti, mestieri o industrie affinché gli stessi procedano alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino emissioni moleste per le abitazioni vicine. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'utilizzo di normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.
5. Salvo manifestazioni autorizzate, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione audio e/o video presenti sui veicoli devono essere utilizzati contenendo sempre le emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo, avuto anche riguardo all'orario e alle condizioni dei luoghi.
6. Salvo autorizzazione, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione audio e/o video portati sulla pubblica via, nei giardini pubblici o altre zone attrezzate devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo, avuto anche riguardo all'orario e alle condizioni dei luoghi.

Art. 30 - Abitazioni private.

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 07.30 e dopo le ore 22.00.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 07.30 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 31 - Strumenti musicali.

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale

è usato.

Art. 32 - Dispositivi acustici antifurto.

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i cinque minuti primi.

TITOLO V – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 33 - Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali.

1. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress all'animale stesso o di disturbo o molestia alle persone.
Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene.
2. Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione l'acqua e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo diversa disposizione scritta e motivata del medico veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio del trattamento e la fine dello stesso.
3. Il proprietario o il detentore deve controllare periodicamente lo stato di salute degli animali e le attrezzature ed eliminare immediatamente i difetti delle attrezzature che compromettono le condizioni di salute degli animali oppure prendere altre adeguate misure di protezione.
Il proprietario o il detentore deve sottoporre gli animali a controlli periodici ordinari volti alla prevenzione e tutela della salute degli stessi, nonché immediatamente ricoverare e sottoporre a cure da un medico veterinario gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato.
4. Il proprietario o il detentore deve provvedere al ricovero per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche.
Gli animali non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro, o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di illuminazione solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal medico veterinario per esigenze sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza, altezza, sei volte superiori all'apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse.
E' vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza ed altezza inferiore a cinque volte la lunghezza del soggetto più grande presente nella stessa.
5. E' vietato abbandonare animali domestici e selvatici appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini pubblici e qualsiasi tipologia di corpo idrico. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di recupero, Istituti scientifici o altri Enti autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
6. E' consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua dalle fontane pubbliche fatto salvo il divieto di cui all'art 8, comma 1, lett. i).

7. E' vietato detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse dal presente divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, da eseguirsi con modalità tali da non nuocere in alcun modo altre specie animali, previa adeguata informazione.
8. L'Ufficio competente per la tutela degli animali determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

Art. 34 - Rapporti con i cani

1. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario, singolarmente comprovati, la limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario è stabilita dalla normativa regionale in materia. Al proprietario compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale.
2. La detenzione di cani deve prevedere uno spazio di almeno otto metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di 6 metri di lunghezza a scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 metri e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e i cani attaccati dovranno potersi muovere senza restare impigliati nell'attacco stesso. E' altresì vietato tener legato un cane a nodo scorsoio.
3. Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore ed esercitare pratiche di addestramento con l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica.
4. L'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti di addestramento.

Art. 35 - Mantenimento dei cani.

1. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro quarantacinque giorni dalla nascita.
2. I cani, a tutela della incolumità pubblica e privata, devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se mordaci o sottoposti ad addestramento che comporti l'attacco a esseri umani, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a 1,5 metri, salvo le aree pubbliche appositamente individuate.
3. I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, ove esistano. Dei danni che i cani eventualmente provochino al verde pubblico rispondono i proprietari.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani devono essere custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, comprese le aree a loro destinate di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
6. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare

che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

7. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
8. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo.
9. Ove sia detenuto almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
10. Per quanto non previsto, si applicano le norme di cui alla L.R. 16/2006 e Regolamento attuativo 2/2008 e al DPR 8 febbraio 1954 n.320 (regolamento di polizia veterinaria), così come modificato dalle vigenti normative.
11. Nei luoghi e nei locali privati recintati e chiusi all'accesso di terzi devono essere adottati tutte le necessarie misure atte ad impedire che il cane possa uscire dalla proprietà o comunque anche solo sporgendosi possa recare danno alle persone.
12. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dai veicoli.
13. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di adeguate aree di sgambamento per i cani, da usare con regolarità

Art. 36 - Centri di addestramento educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento/educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali, sentito il Servizio Veterinario Azienda ASL.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. E' obbligo degli addestratori tenere un registro con l'indicazione dei soggetti sottoposti ad addestramento che prevedano forme di attacco verso le persone. Sui registri dovrà essere annotato il nome e il numero di microchip del cane, la razza e l'età, oltre al nome e indirizzo del proprietario. Mensilmente deve essere fornita la lista di questi soggetti all'Ufficio competente presso il Comando di Polizia locale.

Art. 37 - Colonie feline

Le colonie feline sono riconosciute e tutelate a norma di legge (Legge 189/04 – L.R. 16/2006 art. 9).

Art. 38 – Animali equini

E' fatto espresso divieto di condurre e/o concedere il transito degli animali equini all'interno del centro storico.

Art. 39 - Animali randagi

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 14.8.1991 n. 281 e dalle altre norme in vigore è fatto divieto di catturare animali randagi; resta ferma la possibilità di intervento ai fini sanitari, di soccorso e di accudimento per gli enti competenti e le associazioni protezionistiche riconosciute.

Art. 40 - Protezione della fauna selvatica.

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 23, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, vale per tutto il territorio comunale.
2. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di spavento per terzi.
3. Gli animali selvatici tenuti in cattività devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente le specie; essi devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richiama, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare, di coricarsi e di ricavare una tana scavandola.
4. E' vietato detenere animali selvatici alla catena o legati al trespolo.

Art. 41 - Esposizione di animali

Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 69 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le autorizzazioni per esporre animali alla pubblica vista devono prevedere inoltre i seguenti requisiti:

- a. i locali e le attrezzature devono corrispondere alle specie ed al numero degli animali da esporre o utilizzare e devono essere costruiti in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico;
- b. gli animali esposti devono poter disporre d'acqua e cibo in recipienti non rovesciabili, avendo cura della regolarità della somministrazione e della pulizia dei resti, il pavimento della gabbia espositiva, deve essere ricoperto di materiale assorbente le deiezioni, e deve essere tenuto costantemente pulito, onde assicurare la massima igiene;
- c. è vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili.

Art. 42 - Spettacoli vietati

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 22 novembre 1993, n. 473 sono vietati gli spettacoli che causino agli animali stress, condizionamenti o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico.
2. Sono vietati ogni rappresentazione che comporti combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili, le corride ed altre manifestazioni simili.

Art. 43 - Circhi e spettacoli viaggianti

Fatte salve le disposizioni riguardanti il benessere e la tutela degli animali previste dalla vigente normativa, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività circense con utilizzo di animali saranno rilasciate esclusivamente nel rispetto dei parametri Cites.

Art. 44 - Premi vincita

E' vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività dello spettacolo.

Art. 45 - Utilizzo di animali

Fatti salvi i divieti di cui all'art. 7, è vietato comunque esibire animali con cuccioli lattanti, da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.

Art. 46 - Vendita di animali

1. Il commercio di ogni specie animale, ittiche comprese, deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti.
2. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla loro sopravvivenza, immersi in vasche munite di ossigenatore.
3. E' vietata l'esposizione di animali nelle vetrine dei negozi o all'esterno degli stessi.

Art. 47 - Pratiche vietate

Oltre le pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:

- a. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
- b. tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
- c. somministrare cibo o bevande ai volatili in libertà;
- d. tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- e. detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori e mustelidi;
- f. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
- g. ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;
- h. colorare o vendere animali colorati artificialmente;
- i. trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto;
- j. trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- k. condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
- l. procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione;
- m. lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi.

Art. 48 - Trasporto di animali su mezzi pubblici.

Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dal soggetto che esercita il servizio.

Art. 49 - Animali liberi.

Il Sindaco con propria ordinanza in situazioni e circostanze eccezionali può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VI – NORME FINALI

Art. 50 - Sanzioni.

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa secondo la seguente tabella:

Da 25 a 150 Euro

Violazioni previste nell'art. 8 lettere d), e), h), i), j), k) e l)
Violazioni previste nell'art. 10 commi 4 e 5
Violazioni previste nell'art. 11 commi 2, 3 e 5
Violazioni previste nell'art. 15 commi 1 e 4
Violazioni previste nell'art. 18 comma 3
Violazioni previste nell'art. 30
Violazioni previste nell'art. 31
Violazioni previste nell'art. 35 commi 1, 2, 3, 5 e 6
Violazioni previste nell'art. 38
Violazioni previste nell'art. 47 lettera c)

Da 50 a 300 Euro

Violazioni previste nell'art. 7 lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), m) n), v)
Violazioni previste nell'art. 11 comma 4
Violazioni previste nell'art. 12
Violazioni previste nell'art. 13
Violazioni previste nell'art. 14
Violazioni previste nell'art. 17 commi 1 e 4
Violazioni previste nell'art. 19 commi 5 lettere a), e), f), g), j), k), l), n), o), p)
Violazioni previste nell'art. 19 commi 6 lettera a)
Violazioni previste nell'art. 21
Violazioni previste nell'art. 24 commi 1 e 4
Violazioni previste nell'art. 25 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), j), k), l), m), n)
Violazioni previste nell'art. 27
Violazioni previste nell'art. 28
Violazioni previste nell'art. 32
Violazioni previste nell'art. 35 commi 4, 7, 9, 11, 12 e 13
Violazioni previste nell'art. 39
Violazioni previste nell'art. 40
Violazioni previste nell'art. 41

Da 65 a 400 Euro

Violazioni previste nell'art. 7 lettere l), o), p), q), r), s), t), u), w), x)
Violazioni previste nell'art. 8 lettere a), b), c), f), g), m)
Violazioni previste nell'art. 11 commi 1 e 6
Violazioni previste nell'art. 16
Violazioni previste nell'art. 25 comma 1 lettere g), h), i)
Violazioni previste nell'art. 33
Violazioni previste nell'art. 34

Da 80 a 500 Euro

Violazioni previste nell'art. 6
Violazioni previste nell'art. 7 lettera a)
Violazioni previste nell'art. 10 commi 1 e 2
Violazioni previste nell'art. 15 commi 2 e 3
Violazioni previste nell'art. 18 comma 6
Violazioni previste nell'art. 20
Violazioni previste nell'art. 23
Violazioni previste nell'art. 29
Violazioni previste nell'art. 36 comma 1
Violazioni previste nell'art. 42

Violazioni previste nell'art. 44
Violazioni previste nell'art. 45
Violazioni previste nell'art. 46
Violazioni previste nell'art. 47 eccetto lettera c)

Da 100 a 500 (p.m.r. € 150,00)

Violazioni previste nell'art. 9 comma 2

Da 200 a 500 Euro (p.m.r. € 250,00)

Violazioni previste nell'art. 7 lettera y)
Violazioni previste nell'art. 9 comma 1
Violazioni previste nell'art. 11 commi 7 e 8
Violazioni previste nell'art. 18 commi 1 e 2
Violazioni previste nell'art. 22
Violazioni previste nell'art. 24 commi 2 e 3

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. La sanzione accessoria prevista per l'infrazione di cui all'art. 20 è quella del "Sequestro amministrativo cautelare del materiale detenuto in difformità dalle disposizioni regolamentari".
3. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzativi previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 1500,00 Euro. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzativi di competenza del Comune.
4. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di sospensione o di revoca del titolo autorizzatorio a svolgere l'attività o che altera i sigilli, è soggetto, fatto salvo le norme penali, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 450,00 Euro.
5. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere esibito agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività.
6. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 150,00 Euro.
7. Il trasgressore che non ottemperi al provvedimento di diffida di cui agli artt. 52 e 53 o non vi ottemperi nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di immediata attuabilità, si rifiuti di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 500,00 Euro.
8. Ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 è possibile procedere all'applicazione dell'istituto del sequestro amministrativo. Fatto salvo che ciò non costituisca reato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 500,00 Euro a chi impedisce, anche temporaneamente, l'accesso degli agenti di Polizia Locale all'interno dei locali ove si svolga attività lavorativa, per le attività di accertamento di cui all'art. 13 primo comma della L. 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 51 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzativi ed ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

1. Per motivi di sicurezza urbana il dirigente del Settore che ha rilasciato l'autorizzazione può sospendere o revocare qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune.
2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Locale applica appositi sigilli ai locali ove sono state esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio è stato sospeso o revocato.

Art. 52 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità .

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale imponendo tale obbligo al trasgressore; nel verbale è altresì precisato se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, l'organo accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive è soggetto alla sanzione di cui all'art. 50 comma 6. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi, o alla rimozione delle opere abusive, a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 53 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, non sia di immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento; con successivo atto è notificata al trasgressore la diffida ad adempiere entro il termine massimo di 30 giorni.
2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 50 comma 6. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.